

ZONA DISTRETTO CASENTINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONFERENZA ZONALE INTEGRATA

Capo I – Conferenza zonale integrata

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento della Conferenza Zonale integrata di cui all'art. 12bis della LRT n. 40/2005 e ss. mm. e ii. ai fini della programmazione locale e dell'esercizio delle funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in coerenza con la programmazione aziendale e sulla base del profilo di salute.

Art. 2 - Composizione

1. La Conferenza zonale integrata è composta da tutti i Sindaci dei Comuni ricompresi nella Zona Distretto Casentino così come definita dalla Deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n. 201 del 23/11/2021 e sono rappresentati i Comuni di Bibbiena, di Castel Focognano, di Castel San Niccolò, di Chitignano, di Chiusi della Verna, di Montemignaio, di Ortignano Raggiolo, di Poppi, di Pratovecchio Stia e di Talla, integrata con il Direttore Generale dell'azienda unità sanitaria locale o suo delegato.
2. Ogni Sindaco può formalmente delegare un assessore del rispettivo Comune a sostituirlo, in via permanente o temporanea, nella Conferenza. In caso di delega, le norme del presente regolamento di funzionamento che fanno riferimento al Sindaco si intendono riferite al delegato.
3. Il Direttore Generale può formalmente delegare un componente del comitato di direzione ad esclusione del Responsabile di zona-distretto.
4. La partecipazione alla Conferenza non comporta l'attribuzione di indennità o di gettoni di presenza. Gli eventuali rimborsi spese sono a carico dei rispettivi Comuni e dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.
5. Anche in caso di presenza del Sindaco e del Direttore Generale, possono comunque partecipare alla Conferenza, in qualità di uditori senza diritto di parola e voto, rispettivamente gli assessori ai Servizi Sociali e Sanità dei Comuni aderenti e i responsabili delle strutture sociosanitarie e sanitarie previa comunicazione e accettazione da parte del Presidente della Conferenza Zonale Integrata.

Art. 3 - Sede della Conferenza

1. La Conferenza ha sede presso il Comune il cui Sindaco è nominato Presidente della Conferenza. La stessa può essere convocata anche in sede diversa o tenersi in videoconferenza.

Art. 4 - Attribuzioni

1. La Conferenza Zonale Integrata esercita le funzioni di indirizzo degli obiettivi sanitari, socio-sanitari e sociali integrati di livello locale in coerenza con la programmazione aziendale e sulla base del profilo di salute ed in particolare:
 - a) emana gli indirizzi per l'elaborazione del piano integrato di salute (PIS), tenuto conto del profilo di salute e delle risorse a disposizione;
 - b) approva il PIS;
 - c) esprime l'intesa necessaria per la nomina del responsabile di zona;
 - d) coordina gli strumenti della programmazione operativa di livello zonale;
 - e) approva la convenzione per l'esercizio delle funzioni di integrazione socio-sanitaria, di cui all'articolo 70 bis della L.R. 40/2005 e ss. mm. e ii.;
 - f) esprime l'intesa necessaria per la nomina del coordinatore sociale di zona di cui all'articolo 37 della l.r. 41/2005;
 - g) assume tutte le iniziative ritenute utili e necessarie per facilitare la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla determinazione degli indirizzi programmatici e al controllo dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari della Zona.

Capo II - Organi

Art. 5 - Il Presidente

1. La Conferenza, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della LRT n. 41/2005, elegge il proprio Presidente tra i Sindaci che la compongono, con la maggioranza prevista per proprie deliberazioni.
2. Il Presidente dura in carica 4 anni e comunque non oltre la durata del mandato amministrativo del Sindaco che svolge la funzione di Presidente. Alla scadenza, il Presidente è rieleggibile nei limiti del mandato del Sindaco.
3. Il Presidente può nominare tra i Sindaci, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza temporanea o impedimento.
4. Fino all'elezione, o all'elezione cui debba provvedersi a seguito di cessazione del Presidente in carica, le funzioni di presidente sono svolte dal sindaco del comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il comune del presidente cessato.

Art. 6 - Compiti del Presidente

1. Il Presidente svolge le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede la conferenza;

- b) apre e chiude i lavori della Conferenza e ne mantiene l'ordine;
- c) ferma restando la natura collegiale dell'organo, rappresenta l'intera Conferenza nei rapporti con i soggetti esterni, ne tutela la dignità e le funzioni, dirige e modera la discussione, fa osservare la legge ed il regolamento, concede la facoltà di parlare, pone e precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato;
- d) redige l'ordine del giorno delle sedute e ne coordina e disciplina i lavori dando esecuzione alle loro determinazioni;
- e) nomina il Segretario della Conferenza;
- f) presiede la Conferenza dei Sindaci;
- g) è componente della Conferenza regionale dei Sindaci e della Conferenza Aziendale dei Sindaci, ai sensi degli art.li 11 e 12 della l.r. n. 40/2005 s.m.i.
- h) propone gli argomenti all'ordine del giorno, esercita i compiti a lui attribuiti dalla legge e dal regolamento di funzionamento.

Art. 6 – Compiti del Vice Presidente

1. Il Vice Presidente, se nominato, interviene in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente in carica con il compito di garantire il funzionamento della Conferenza.
2. Il Vice Presidente provvede a convocare la conferenza in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Il Vice Presidente rimane in carica per la durata del mandato del Presidente che lo ha nominato e cessa automaticamente a tutti gli effetti con la cessazione del Presidente.

Art. 7 – Segretario della conferenza

1. Le funzioni di Segretario della Conferenza sono attribuite dal Presidente ad un dirigente o un funzionario individuato tra i dipendenti del Comune di cui è Sindaco il Presidente della Conferenza.
2. Il Segretario, eventualmente coadiuvato da altro personale, svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridico amministrativa nei confronti della Conferenza e del Presidente, partecipa alle riunioni della Conferenza, assiste il Presidente nel controllo della regolarità delle operazioni di voto e nell'accertamento dei risultati, redige i verbali delle riunioni, predispose la relativa istruttoria, assicura la pubblicazione delle deliberazioni, nonché la trasmissione degli elenchi delle deliberazioni medesime ai Comuni e alla Direzione Aziendale e svolge gli adempimenti conseguenti alle decisioni assunte dalla Conferenza.

Art. 8 – Assistenza tecnica e giuridico-amministrativa alle attività

1. Fermo restando quanto disciplinato dall'art. 13 della Convenzione per l'Integrazione socio-sanitaria, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione la Conferenza integrata è assistita dall'Ufficio di piano di cui all'art. 64.2, comma 5 della LR 40/2005, costituito dai funzionari e/o dirigenti degli Enti locali (Comuni e Unione dei Comuni) e dell'Azienda Sanitaria rappresentati in seno alla stessa Conferenza e provvisti delle necessarie competenze tecniche e giuridico-amministrative, come designati e messi a disposizione dagli stessi Enti Locali Comuni e Unione dei Comuni, e dall'Azienda Sanitaria.
2. La struttura di supporto di cui al precedente comma 1 assicura lo svolgimento delle seguenti funzioni di assistenza tecnica e giuridico-amministrativa:
 - Elaborazione e redazione del PIS e di ogni altro atto di programmazione della Conferenza integrata;
 - Collaborazione alla predisposizione degli atti di programmazione socio-sanitaria di livello zonale ed aziendale nelle forme e con le modalità previste dalla convenzione per l'integrazione socio-sanitaria di cui all'art. 70 bis della L.R. 40/2005 della Zona Casentino;
 - Istruttoria degli atti e delle deliberazioni di competenza della Conferenza Integrata;
 - Espletamento di ogni altro adempimento necessario a dare esecuzione alle decisioni della Conferenza e del suo Presidente e a garantire la funzionalità dell'organismo.
3. I componenti della struttura di supporto di cui al presente articolo, pur dipendendo dall'ente di appartenenza secondo l'ordinamento organizzativo vigente, rispondono al Presidente della Conferenza Integrata per l'esecuzione delle relative decisioni ed operano secondo le sue indicazioni.

Capo III – Funzionamento della Conferenza

Art. 9 – Frequenza delle riunioni

1. La Conferenza si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno. Il Presidente può convocare la Conferenza in seduta straordinaria, qualora se ne presenti l'esigenza o su richiesta di almeno 1/3 dei componenti la Conferenza, valutati in quota pro – capite. Nell'ipotesi di convocazione straordinaria, la seduta della Conferenza deve aver luogo entro 5 giorni dalla formalizzazione della richiesta.

Art. 10 – Convocazione

1. La convocazione della conferenza è effettuata dal Presidente.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la convocazione della Conferenza compete al Vice Presidente. In caso di cessazione del Presidente in carica, la convocazione viene effettuata dal Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica, non considerando il Comune del Presidente cessato.
3. La convocazione della Conferenza è disposta con avviso scritto contenente l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dove si terrà la riunione nonché l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Comune tramite PEC almeno 7 giorni prima della riunione. In caso di urgenza, tale termine è ridotto a 24 ore.
5. In caso di urgenza possono essere iscritti all'ordine del giorno di una seduta già convocata, argomenti aggiuntivi. La relativa comunicazione ai componenti della Conferenza è inoltrata almeno 24 ore prima dell'adunanza, mediante PEC.

Art. 11 - Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno riporta in maniera concisa l'elenco degli argomenti che saranno sottoposti all'esame della Conferenza. L'illustrazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è effettuata dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
2. La determinazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno compete al Presidente o, in sua assenza, al Vice Presidente. Ogni Sindaco e il Direttore Generale hanno facoltà di chiedere l'inserimento di specifici punti all'ordine del giorno ed il Presidente li inserisce nel primo ordine del giorno della successiva seduta alla richiesta. La richiesta da parte dei componenti della Conferenza deve essere trasmessa via PEC.
3. L'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno può essere modificato su iniziativa del Presidente o su richiesta di uno dei componenti; in quest'ultimo caso la proposta di modifica è posta in votazione senza preventiva discussione, ed è approvata con voto della maggioranza dei presenti.
4. Nel caso in cui il Presidente non accolga le richieste di inserimento dei punti all'ordine del giorno dei componenti la Conferenza, ne deve dare comunicazione da riportare nel verbale della prima seduta utile della Conferenza.

Art. 12 - Deposito della documentazione

1. I documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria della Conferenza almeno due giorni prima del giorno della convocazione e sono trasmessi ai componenti della Conferenza entro lo stesso termine, inviati a mezzo PEC.

Art. 13 – Validità delle sedute e quote di partecipazione

1. I componenti intervengono alla Conferenza ognuno con le proprie quote di partecipazione, così determinate:
 - a) il 66 per cento del totale è assegnato ai rappresentanti delle amministrazioni locali, che lo ripartiscono fra di loro in proporzione alla popolazione residente;
 - b) il 34 per cento del totale è assegnato all'azienda sanitaria locale di riferimento.
2. Le sedute della Conferenza integrata sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti degli enti locali e del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria o un componente del comitato di direzione da questi delegato.
3. Le quote dei Comuni sono determinate con riferimento ai dati ISTAT dell'ultimo censimento generale della popolazione., come da allegato al presente Regolamento, sotto la lettera A, parte integrante e sostanziale.
4. Ogni partecipante deve registrare il suo nominativo e l'ora di arrivo nel foglio di presenza a tal scopo predisposto per ogni seduta. Qualora la Conferenza Zonale Integrata si riunisca in videoconferenza, la registrazione del nominativo e dell'ora di arrivo sarà a cura del Segretario verbalizzante. Decorso trenta minuti dall'ora di convocazione della Conferenza, se si accerta la mancanza del numero legale, il Presidente può dichiarare deserta la seduta.

Art. 14 – Comunicazioni

1. In apertura di seduta, concluse le operazioni di cui all'art. 13, il Presidente fornisce eventuali comunicazioni, mettendo i Sindaci e il Direttore Generale al corrente circa attività, iniziative e questioni di particolare rilevanza.
2. Sulle comunicazioni può essere autorizzato da parte del Presidente lo svolgimento di brevi interventi.

Art. 15 – Modalità di voto e deliberazione

1. Il voto dei componenti della Conferenza è espresso in forma palese, per alzata di mano.
2. Ogni Comune e la Direzione Aziendale partecipa alla votazione con la quota assegnatagli calcolata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.
3. La conferenza zonale integrata assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti degli enti locali e con il voto favorevole dei componenti che rappresentano almeno il 67 per cento delle quote di partecipazione, ad eccezione dell'intesa di cui all'art. 12bis, comma 5, lettera c).
4. Il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente assistito dal Segretario.

5. Le deliberazioni della Conferenza riportano le quote di votazione e sono firmate dal Presidente e dal Segretario della Conferenza e sono pubblicate, entro 10 giorni dalla loro adozione, in apposita sezione del sito web del Comune il cui Sindaco svolge le funzioni di Presidente della Conferenza.

Art. 16 - Verbale

1. Il Segretario redige, di ogni seduta, apposito verbale contenente le decisioni assunte e, in maniera sintetica, le ragioni addotte.
2. Il verbale della riunione deve altresì contenere i nomi dei componenti presenti alla votazione sui singoli oggetti con l'indicazione di quelli che si sono astenuti, di quelli che si sono dichiarati a favore e di quelli che si sono dichiarati contrari.
3. Ogni componente la Conferenza ha diritto, durante la seduta, di richiedere la verbalizzazione delle proprie dichiarazioni e del proprio dissenso nei confronti dei provvedimenti adottati e del motivo che lo hanno determinato.
4. I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario e sono trasmessi tramite PEC o e-mail entro 15 giorni dallo svolgimento della seduta e viene approvato nel corso dell'adunanza successiva.
5. Le sedute della Conferenza possono essere registrate mediante l'utilizzo di piattaforme informatiche e la registrazione sarà pubblicata entro 10 giorni dalla seduta, in apposita sezione del sito web del Comune il cui Sindaco svolge le funzioni di Presidente della Conferenza.

Art. 17 - Strumenti dell'attività conoscitiva e di controllo

1. La Conferenza può promuovere udienze invitando a parteciparvi soggetti privati e pubblici in merito ad attività di interesse e competenza della Conferenza stessa.
2. A fini conoscitivi può invitare ad apposita udienza i Responsabili dei Servizi, anche di altri Enti Pubblici, in relazione agli argomenti oggetto di trattazione.

Capo IV - Norme finali e transitorie

Art. 18 - Approvazione e vigenza del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato con le modalità previste dall'art. 15 per l'adozione delle deliberazioni da parte della Conferenza.
2. La stessa maggioranza è richiesta per apportare al Regolamento modifiche soppressive, aggiuntive o sostitutive, nonché per deliberarne l'abrogazione parziale o totale.

L'abrogazione totale del Regolamento deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di uno nuovo.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.
4. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le norme nazionali e regionali che disciplinano la stessa materia.

ALLEGATO A

PROSPETTO DELLE PRESENZE DELLA SEDUTA			
ENTE	PRESENZA	ABITANTI	PESO %
Comune di Bibbiena		12076	22,9
Comune di Castel Focognano		3092	5,9
Comune Castel S. Niccolò		2631	5,0
Comune di Chitignano		893	1,7
Comune di Chiusi della Verna		1958	3,7
Comune di Montemignaio		536	1,0
Comune di Ortignano Raggiolo		861	1,6
Comune di Poppi		6114	11,6
Comune di Pratovecchio Stia		5662	10,7
Comune di Talla		1014	1,9
		34.837	66%
ASL			34%
TOTALE			100%